

Rep. N° _____

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

IGIENE URBANA E DEI SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella

Residenza Municipale del Comune di Pinarolo Po (PV),

TRA

- Sig.ra Del Bo' Ivana nella sua qualità di **Responsabile Area Finanziaria**

la quale dichiara di agire ai sensi del terzo comma dell'art. 107 comma 3

D.LGS, 18 agosto 2000 n. 267, esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del **Comune di Pinarolo Po**, che Ella rappresenta, in seguito

brevemente indicato come "**COMUNE**", in esecuzione della deliberazione

della Giunta Comunale n **11** del 02.03.2017 e coerentemente agli indirizzi di

cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n **10** del 30.04.2016, come

modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2017;

e

Bosio Geom. Nilo, nella sua qualità di **Direttore Tecnico** della società

Broni-Stradella S.p.a., con sede in Stradella, Via Cavour, 28 Cod. Fiscale e

P.Iva 01599690185, iscritta nel registro delle Imprese di Pavia al n.

01599690185, Albo Gestori Rifiuti al n. M0277 in seguito brevemente

indicata come "**BRONI STRADELLA S.p.a.**",

COMUNE e BRONI STRADELLA S.P.A. sono di seguito anche indica-

te congiuntamente come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

la gestione dei servizi di igiene urbana del **COMUNE** è stata garantita a

mezzo di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, originariamente costituita e partecipata per la gestione di servizi pubblici locali secondo il modello della Società mista pubblico-privata con selezione del partner a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;

per volontà dei Comuni Soci, manifestata nelle Assemblee 8/3/2014, 04/03/2015, 10/11/2015, 19/12/2015, 29/12/2015, 03/03/2016, coerentemente al mutato quadro normativo in materia di pubblici servizi, **BRONI STRADELLA S.P.A.** ha mutato la propria organizzazione e composizione societaria in funzione della conferma senza soluzione di continuità della gestione del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing;

il **COMUNE**, con delibera consiliare n. 10 del 30.04.2016 ha confermato e riconosciuto **BRONI STRADELLA S.P.A.** come Soggetto titolare della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di riferimento nelle articolazioni e segmenti gestionali statutariamente definiti;

per ragioni operative, anche alla luce delle sopravvenienze normative in materia, le **Parti** hanno condiviso anche l'opportunità di una migliore definizione ed adeguamento dei rapporti di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;

il **COMUNE** con la delibera consiliare succitata ha pertanto approvato anche il testo del presente contratto per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Tanto premesso, tra le **Parti**, come sopra rappresentate, di comune accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

regime giuridico prescelto per la gestione del servizio

e compagine sociale del gestore

1.1. Il **COMUNE**, per quanto esplicitato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente agli allegati ivi richiamati, ha prescelto come forma gestionale e modulo organizzativo del servizio di Igiene Ambientale l'affidamento diretto a società in *house providing*, individuandola nella Società partecipata **BRONI STRADELLA S.P.A.** come conformata a seguito del recesso del socio privato e delle modifiche statutarie ed organizzative approvate che garantiscono, in conformità all'ordinamento interno e comunitario, il controllo congiunto dei Comuni Soci sulla Società, in uno con il controllo esclusivo e autonomo di ogni singolo Comune, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, sulla stessa Società in rapporto ai servizi affidati, e ciò attra-

verso:

- l'attribuzione a ciascun Ente Locale Socio, che ha affidato servizi alla Società, il diritto di veto, sia in sede Assembleare, che in seno al Comitato di Controllo Analogo (art. 12 e 18), sulle decisioni attinenti la gestione di servizi locali e costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società nel territorio di riferimento, e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato;
- l'attribuzione delle decisioni strategiche all'Assemblea che dovrà

esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purchè rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo (art. 12);

- l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, composto dai rappresentanti legali degli Enti Locali Soci, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, e preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello in house providing, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità allo statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio (art. 17 - 19).
- il divieto dell'apertura alla partecipazione di Soci Privati (articoli 5 e 8).

SEZIONE I: OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 2

oggetto

2.1. Il presente contratto definisce ,tra le Parti, i rapporti afferenti la gestione dei servizi di tutela di igiene urbana ed ambientale che la Società partecipata si obbliga ad espletare con la propria organizzazione di mezzi tecnici ed operativi e sulla base delle qualificazioni e dei titoli posseduti, nonché, per peculiari e particolari servizi per i quali ad essa possano difettare la completa capacità esecutiva e/o i titoli appropriati, a mezzo del ricorso all'affidamento di contratti pubblici da essa stessa operati nel rispetto della vigente normativa interna e comunitaria e con la conservazione necessaria, in capo alla Società stessa, di ogni responsabilità di coordinamento e di

controllo dei risultati e degli obiettivi assegnati a terzi.

2.2 Sono pertanto da ricondursi all'oggetto più sopra identificato, in particolare:

a. il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di **Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.)** come definiti e classificati dalla normativa vigente e con particolare riguardo, allo stato, all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii;

b. altri servizi ambientali, ivi compresi i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti non urbani, pericolosi e non pericolosi, nonché attività di bonifica ed ogni altro servizio correlato che il COMUNE socio riterrà di richiedere coerentemente ed in riferimento all'oggetto sociale di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, nonché nei limiti dell'ordinamento vigente e del presente contratto in conformità a quanto previsto al precedente comma primo.

2.3 Restano in ogni caso impregiudicati, e si intendono qui confermati, i rapporti e le obbligazioni tra le Parti già perfezionati anteriormente alla stipula del presente contratto, ciò anche per quanto espressamente previsto dall'art. 3 dello statuto sociale di **BRONI STRADELLA S.P.A.**

ART. 3

servizi principali con regolamentazione di dettaglio

3.1. Il presente contratto ha ad oggetto in via prioritaria e le articolazioni e segmenti gestionali di cui alla lettera a. del precedente articolo 2 come più precisamente e dettagliatamente regolamentati nella Relazione/Disciplinare Tecnico che verrà aggiornata ogni anno coerentemente alle previsioni del Piano Finanziario di cui al successivo articolo 12 e con le medesime

modalità di approvazione ivi indicate, nonché i servizi straordinari o a richiesta di tipo occasionale o continuativo, che le Parti concorderanno di volta in volta nelle modalità e nei corrispettivi.

ART. 4

servizi ulteriori con regolamentazione di dettaglio differita

4.1. Il presente contratto disciplina i rapporti delle parti anche con riguardo agli ulteriori servizi che potranno essere affidati dal **COMUNE a BRONI STRADELLA S.P.A.** di cui alla lettera b. del precedente articolo 2, ciò ad esclusione delle clausole di dettaglio regolanti le sole prestazioni di servizio di cui al precedente articolo 3.

4.2. La gestione operativa di detti servizi è in ogni caso subordinata:

a. al possesso in capo a **BRONI STRADELLA S.P.A.** di ogni necessario requisito soggettivo prescritto dalla normativa di riferimento, nonché di adeguata organizzazione strutturale e infrastrutturale, nonché di mezzi e personale, requisiti che dovranno essere dimostrati preventivamente ed a semplice richiesta; ma potranno, alternativamente, essere anche garantiti attraverso soggetti terzi selezionati a mezzo di appropriata procedura ad evidenza pubblica conformemente alla normativa interna e comunitaria, e ferma restando comunque l'esclusiva responsabilità di coordinamento e di risultato del Gestore;

b. alla puntuale definizione, in accordo tra le Parti, delle modalità operative del servizio, nonché dei connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le Parti riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 5

natura del servizio

5.1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici o attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nonché a preservare le risorse naturali.

5.2. La gestione dovrà essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nonché di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, ed in particolare di quelli di cui agli artt. 177 - 181 del D.Lgs. 152/2006.

5.3. Per nessun motivo potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore o scioperi, in conformità a quanto prescritto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*).

5.4. Al verificarsi di tali eventualità impeditive non dipendenti dalla volontà di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, la medesima è tenuta a darne immediata comunicazione al comune secondo modalità idonee a garantire la tempestività di ogni necessario intervento da parte del medesimo e pertanto in via esemplificativa a mezzo fax, e-mail, raccomandata e, occorrendo, previo contatto telefonico ai recapiti indicati al successivo articolo 29.

5.5. In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio, il **COMUNE** potrà sostituirsi alla società per l'esecuzione d'ufficio, con ogni correlato e conseguente effetto di legge.

ART. 6

durata

6.1. La regolamentazione contenuta nel presente contratto di servizio verrà mantenuta, in coerenza alle scelte di mezzi operata dal comune per la conservazione del rapporto in house providing con **BRONI STRADELLA S.P.A.**, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2016, prorogabile, previa approvazione dell'organo consiliare del Comune di Pinarolo Po, con apposito atto tra le parti, fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011 secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede regionale e/o provinciale.

6.2. Le Parti riconoscono pertanto, sin d'ora, che gli adeguamenti del rapporto saranno obbligatori per l'attuazione del quadro normativo succitato, restando nondimeno fermo l'impegno delle Parti ad ogni più opportuna iniziativa funzionale, nel contemperamento dei reciproci diritti ed interessi, a salvaguardare per quanto possibile gli impegni assunti nel presente contratto a mezzo, tra gli altri ed in via esemplificativa, del riconoscimento di **BRONI STRADELLA S.P.A.** quale gestore del sub-ambito di riferimento e/o di soggetto partecipante alla costituzione del modello gestionale unitario prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la Delibera consiliare n. 17/2015.

6.3. Resta inteso, in ogni caso, che, nelle more, la quantità, qualità e il corrispettivo economico del servizio potranno essere modificate, anche con esclusivo riguardo a protocolli integrativi, in rapporto a mutate esigenze e necessità operative in funzione della migliore qualità ed efficienza del servi-

zio affidato.

6.4. BRONI STRADELLA S.P.A. dovrà garantire in ogni caso l'espletamento e la continuità del servizio, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante alla stregua delle misure provvedimentali o delle clausole che saranno prese o convenute.

SEZIONE II: MODALITA' GESTIONALI

ART. 7

disciplina generale delle prestazioni di servizio

7.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a espletare i servizi di cui al precedente art. 3 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative stabilite dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana approvato ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e/o dalla Relazione/Disciplinare Tecnico di Servizio e comunque nel rispetto di quanto specificato nella presente Sezione.

7.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a espletare i servizio di cui al precedente art. 4 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative che verranno definite secondo quanto previsto nel comma 2, lettera b., del medesimo articolo con effetti ed efficacia che le Parti riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

7.3. Sulla scorta di motivate esigenze di servizio segnalate dalla Società, e di concerto con essa, il Comune potrà modificare e/o integrare la predetta disciplina di dettaglio, nelle forme e con le modalità a tal fine previste dall'ordinamento.

ART. 8

mezzi e attrezzature di servizio

8.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a fornire ed utilizzare - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa comunque vigente - tutti le attrezzature ed i mezzi necessari al corretto espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e alla rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

8.2. Il COMUNE ha facoltà di richiedere, in ogni tempo, la verifica della funzionalità dei beni destinati al servizio, nonché il potenziamento degli stessi, concordandone con **BRONI STRADELLA S.P.A.** le modalità ed i connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 9

opere, impianti ed altre dotazioni patrimoniali

9.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a gestire le opere, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in disponibilità e funzionali all'esercizio del servizio, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e della rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

9.2. Il COMUNE ha facoltà di richiedere l'implementazione e/o la realizzazione e/o la dotazione delle infrastrutture impiantistiche, fisse e mobili, ritenute funzionali al servizio coerentemente alla normativa applicabile in materia, nonché a quanto previsto dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale, concordandone con **BRONI STRADELLA S.P.A.** le modalità ed i connessi

oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono
sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 10

personale

10.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a dotarsi ed avvalersi di personale idoneo per numero e qualificazione ad attendere al corretto espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'operato dei propri dipendenti.

10.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a far osservare al personale impiegato:

a. un comportamento diligente nell'espletamento dei servizi assegnati, nonché un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori di attività pubbliche e private.

b. le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R Lombardia 26/2003.

10.3. BRONI STRADELLA S.P.A. applicherà al personale impiegato tutte le vigenti disposizioni normative in ordine alle modalità di reclutamento, al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, nonché al trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

ART. 11

affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture

11.1 BRONI STRADELLA S.P.A., nel caso di affidamenti a terzi di lavori,

forniture e servizi strumentali all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, si obbliga al rispetto della normativa comunque vigente, ivi compreso quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.

11.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga al rispetto del disposto di cui all'articolo 196 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché all'art. 22 della LR Lombardia 26/2003 e pertanto a favorire, per l'appagamento del proprio fabbisogno di manufatti e beni, l'utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

SEZIONE III: REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI

ART. 12

mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione

12.1 BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a erogare il Servizio secondo le previsioni del Piano Finanziario, salve le sue modifiche e revisioni, assunte d'intesa con il COMUNE.

12.2 BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga ad aggiornare ogni anno il Piano Finanziario, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione, e a sottoporlo all'approvazione del COMUNE che provvederà conformemente e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

12.3 Le Parti si obbligano in ogni caso a cooperare per quanto in proprio potere al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione ed a porre rimedio alle inefficienze gestionali nell'esercizio successivo a quello in cui si verificasse un eventuale squilibrio economico della gestione.

ART. 13

rapporti economici

13.1 Fermo e richiamato quanto espressamente previsto ai precedenti articoli 4, 8 e 9 in ordine alla gestione dei servizi ulteriori e all'implementazione di mezzi, attrezzature, impianti ed altre dotazioni di servizio, il corrispettivo di servizio riconosciuto a **BRONI STRADELLA S.P.A.** è quello discendente dalle previsioni del Piano Finanziario proposto da **BRONI STRADELLA S.P.A.**, per quanto di competenza, ed approvato dal **COMUNE** anno per anno.

13.2 Il costo del servizio sarà aggiornato annualmente con l'applicazione dell'indice Istat e nel caso in cui si manifestassero aumenti di costo riguardanti il personale in applicazione di aumenti da rinnovo di CCNL e/o dei fattori di produzione che, non potendo essere adeguatamente compensati da miglioramenti di produttività o da miglioramenti dei processi produttivi, si traducono in incrementi dei costi unitari di produzione. Restando inteso e accettato dalle parti comunque che ogni incremento dei costi di servizio indipendente dalle determinazioni di **BRONI STRADELLA S.P.A.** ed alla medesima imposti, anche in ragione di sopravvenienze normative, regolamentari o comunque da disposizioni aventi riflessi diretti e/o indiretti sui costi del servizio, dovrà trovare conseguente e equivalente ristoro da parte del **COMUNE**.

13.3 Utilizzando il corrispettivo di servizio, incrementato delle somme aggiuntive eventualmente dovute ai sensi del precedente comma 2, **BRONI STRADELLA S.P.A.** provvede a coprire i propri costi di funzionamento, compresi quelli generali.

13.4 Le prestazioni straordinarie di cui al precedente articolo 3 saranno invece oggetto di separata fatturazione e pagamento secondo modalità e corrispettivi concordati di volta in volta tra le **Parti**.

13.5 Il **COMUNE** provvederà al pagamento del corrispettivo di servizio come determinato ai sensi dei precedenti commi primo e secondo sulla base di regolare fattura emessa ai sensi di legge da **BRONI STRADELLA S.P.A.** con periodicità mensile e di immediata esigibilità e che dovrà essere saldata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva fatturazione.

13.6 Resta in ogni caso salva la facoltà per il **COMUNE**, impregiudicato l'obbligo di corresponsione dei costi pattuiti, di verificare in corso di esercizio la corrispondenza dei medesimi rispetto a quelli documentati con fattura da parte di **BRONI STRADELLA S.P.A.**.

13.7 **BRONI STRADELLA S.P.A.** assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

13.8 Ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010, ciascun pagamento è effettuato dal comune in favore di **BRONI STRADELLA S.P.A.** esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche dal medesimo indicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

SEZIONE IV: OBBLIGHI ED ONERI SPECIFICI

DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRINCIPALI

ART. 14

obblighi e oneri di BRONI STRADELLA S.P.A.

14.1. Fermo l'obbligo a provvedere - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa statale, regionale e regolamentare comunque vigente e disciplinante i pubblici servizi ed in specie il servizio di igiene urbana, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla precede sezione II disciplinante le modalità operative del servizio - all'espletamento di ogni e qualunque fase del servizio come definito, anche nelle specifiche articolazioni, al precedente articolo 3, **BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga inoltre espressamente:

- a. ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R Lombardia 26/2003;
- b. a segnalare al **COMUNE** ogni circostanza o fatto idoneo ad impedire il regolare espletamento del servizio, nonché a denunciare senza ritardo qualsiasi irregolarità;
- c. a comunicare al **COMUNE** i nominativi dei tecnici delegati all'effettiva conduzione dei servizi, con lo specifico incarico di ricevere direttive e disposizioni di carattere tecnico;
- d. a farsi carico delle operazioni di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti, delle denunce agli organi competenti circa i quantitativi, le modalità ed i luoghi di conferimento e/o smaltimento, nonché di ogni equipollente adempimento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- e. a fornire al **COMUNE** i dati necessari alla compilazione come previsto

dall'articolo 18 della L.R. Lombardia 26/2003 e s.m.i. per quanto riguarda l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) relativo alla raccolta dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia.

f. ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio, ripristinandone l'erogazione nei casi di interruzione e comunque a fornire al COMUNE la motivazione in caso di interruzione o irregolarità della prestazione;

g. a trasmettere le informazioni che il COMUNE dovesse ritenere necessarie per il miglioramento del servizio, anche mediante moduli approntati a tal fine;

h. ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme vigenti in materia;

i. a garantire e certificare la regolarità contabile della gestione del servizio.

ART. 15

obblighi e oneri del comune

15.1. Il COMUNE si impegna:

a. a deliberare l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui agli articoli 195, comma, 2, lettera e) e 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 158/06, previa intesa con la Società;

b. a concedere a **BRONI STRADELLA S.P.A.** l'autorizzazione a collocare sul territorio comunale ogni necessaria dotazione strutturale e/o strumentale funzionale all'erogazione del servizio previa valutazione di profili igienico-sanitari e diviabilità, con apposito piano tecnico predisposto da **BRONI STRADELLA S.P.A.** e dai competenti organi comunali;

c. ad eseguire i controlli in ordine all'osservanza dei suddetti divieti di sosta e a sanzionare le violazioni;

d. ad eseguire i controlli sull'osservanza, da parte dei commercianti che operano in fiere e/o mercati, delle disposizioni vigenti, al fine di rendere ottimale il servizio di raccolta nelle aree mercatali;

e. ad intervenire, ove richiesto da **BRONI STRADELLA S.P.A.** e su indicazione di fatti specifici, per questioni e/o problemi che possono comportare sanzioni.

15.2. Il COMUNE si riserva di prescrivere, tenendo conto di eventuali implicazioni di carattere economico, la esecuzione di particolari interventi o particolari modalità di intervento nel settore dell'Igiene Urbana.

SEZIONE V: RECESSO E INADEMPIMENTO

ART. 16

recesso

16.1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, le Parti, dato atto della scelta societaria operata dal **COMUNE** per la gestione del servizio, convengono che il recesso dal presente rapporto contrattuale possa avvenire solo ed unicamente in conformità a principi normativi dettati in materia.

16.2. In ogni caso il recesso potrà essere esercitato solo a seguito del procedimento di cui al successivo art.25.

ART. 17

inadempimento

17.1. Il presente contratto dovrà ritenersi inadempito ove si verifichino le circostanze seguenti:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente accordo, non eliminati a seguito di formale diffida;

b) gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali le Parti sono obbligate per legge, non eliminati a seguito di formale diffida.

17.2. La contestazione dell'inadempimento dovrà essere preceduta dalla formalizzazione di atto di diffida alla parte ritenuta inadempiente, assegnando termini adeguati per presentare controdeduzioni e per rimuovere le inadempienze.

17.3. In caso di mancata giustificazione del ritenuto inadempimento, unitamente all'assunzione dell'impegno a sanare le inadempienze entro il termine stabilito, la Parte adempiente potrà chiedere all'Organo Tecnico di cui al successivo articolo 24 l'applicazione di congrue sanzioni.

17.4. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo l'inadempimento causato da scioperi, calamità naturali, mancanza o deficienza dei siti di smaltimento, atti vandalici di terzi e comunque ragioni di forza maggiore, ovvero di ogni evento imprevisto ed imprevedibile al di fuori del controllo delle Parti che inibisca temporaneamente l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo.

SEZIONE VI: RESPONSABILITA' E GARANZIE FINANZIARIE

ART. 18

responsabilità

18.1. Le Parti esplicitamente convengono e danno atto che l'espletamento da parte di **BRONI STRADELLA S.P.A.** del servizio, determina il trasferimento in capo ad essa di qualsiasi obbligo ed adempimento gestionale, con ogni conseguente e correlata responsabilità.

18.2. La società si obbliga a tenere sollevato e indenne il **COMUNE** da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della gestione del servizio.

18.3. BRONI STRADELLA S.P.A. risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque cagionati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi onere risarcitorio, e senza alcun diritto di rivalsa o di compensi da parte del **COMUNE**.

ART. 19

fidejussioni

19.1. E' fatto obbligo a **BRONI STRADELLA S.P.A.** di provvedere, a propria cura e spese, e per tutta la durata del rapporto, alla stipula con primaria Compagnia Assicuratrice di polizza assicurativa a copertura dei rischi comunque connessi alla gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, per un massimale non inferiore a Euro 2.500.000=.

ART. 20

imposte e tasse

20.1. Tutte le imposte, tributi, tasse e bolli previsti da leggi dello Stato e della Regione sui beni immobili e mobili del servizio di Igiene Urbana, sono di competenza e responsabilità di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, che pagherà per quanto dovuto, secondo le norme di legge vigenti.

SEZIONE VII: LIVELLI E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

E RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 21

livello e qualità delle prestazioni e carta dei servizi

21.1. La gestione tecnico-amministrativa del servizio avverrà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale e/o dalla Relazione/Disciplinare Tecnico, nonché, una volta predisposta, ed approvata anche dal **COMUNE**, dalla Carta dei Servizi e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007.

21.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a predisporre e/o ad integrare ed aggiornare la Carta dei Servizi ai sensi della L.R. 26/2003, nonché a procedere alla pubblicazione e diffusione in modo capillare.

21.3. Ogni successiva modificazione apportata alla Carta dei Servizi dovrà formare oggetto di comunicazione, ai fini dell'approvazione, al **COMUNE**.

21.4. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga in ogni caso:

a. ad erogare il servizio in maniera diffusa sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente e degli standards generali espressi in termini qualitativi, quantitativi e temporali dalla Carta dei Servizi;

b. ad adattare la qualità e la quantità delle prestazioni all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze dell'utenza connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque la soddisfazione dei fruitori del servizio;

c. ad adattare e strutturare il servizio e le modalità di svolgimento secondo le particolari esigenze dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, ogniquale volta se ne presentino le condizioni

ART. 22

tutela non giurisdizionale

22.1. L'utente e/o la categoria di utenti che lamenti la violazione di diritto o di interesse giuridico rilevante ha facoltà di promuovere la risoluzione non giudiziale della controversia inviando all'Organo Tecnico di cui al successivo articolo 24.

SEZIONE VIII: MODALITA' DI CONTROLLO

E RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

ART. 23

vigilanza e controllo

23.1. Il **COMUNE**, tramite il competente Servizio Comunale, eserciterà in ogni caso poteri di controllo e vigilanza sulla conformità della gestione del servizio alle disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, nonché alle norme convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, segnalando a **BRONI STRADELLA S.P.A.** eventuali anomalie.

ART. 24

organo tecnico per la gestione del contratto

24.1. Al fine di una proficua gestione del contratto le Parti istituiscono presso la sede sociale di **BRONI STRADELLA S.P.A.** un Organo Tecnico di verifica e osservanza del presente contratto costituito dal Direttore Tecnico di **BRONI STRADELLA S.P.A.** e da Responsabile Finanziario nominato dal **COMUNE**.

24.2. L'Organo Tecnico, oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli 17 e 22, si riunisce ordinariamente su richiesta di una delle **Parti** in funzione della composizione amichevole tra le **Parti** in caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto.

24.3. L'Organo Tecnico si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo nei casi di particolare complessità per la cui risoluzione il Comitato può indicare diverso termine comunque non superiore a 45 giorni.

ART. 25

tentativo obbligatorio di conciliazione

25.1. In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le **Parti** si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole avanti l'Organo Tecnico di cui al precedente articolo 24.

ART. 26

controversie

26.1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le **Parti** saranno di competenza del TRIBUNALE DI PAVIA, salvo le medesime attengano a questioni rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e conseguentemente di competenza del TAR LOMBARDIA.

SEZIONE IX: CLAUSOLE FINALI

ART. 27

riferimento alla legge

27.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si farà riferimento alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia, nonchè di quanto previsto dagli atti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale e comunale.

ART. 28

spese

28.1. Le spese e tasse del presente contratto si convengono a carico di **BRO-**

NI STRADELLA S.P.A..

28.2. Il contratto di servizio è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 29

modalità delle comunicazioni

29.1. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso di urgenza, anche via fax o via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto a seguenti recapiti:

- Broni-Stradella S.p.A. telefono 0385/246470 - 0385/43180, fax 0385/43108, mail info@bronistradellaspa.it;
- Comune di PINAROLO PO telefono 0383/878127 fax 0383/878624 mail urp@comune.pinarolopo.pv.it

29.2. Ogni variazione dei predetti riferimenti dovrà essere comunicata nel rispetto delle modalità fissate nel presente articolo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pinarolo Po, _____

COMUNE DI PINAROLO PO

BRONI STRADELLA S.p.A

Sig.ra DEL BO' Ivana

Geom. BOSIO Nilo

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto, Dott. Carlo Reho, Segretario Comunale di Pinarolo Po, abilitato ad autenticare scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 267/2000

CERTIFICO

Che le parti come sopra generalizzate e della cui identità personale io
Segretario Comunale sono certo, hanno sottoscritto il presente atto ed i fogli
intermedi alla mia presenza.

La presente autenticazione viene certificata ai sensi degli artt. 21 e 30 del
D.P.R. 445/2000.

Pinarolo Po, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE DI PINAROLO PO

Dott. Carlo REHO
